



# PROVINCIA DI SAVONA

## STATUTO

---

Approvato dal Consiglio Provinciale, con modifiche ed integrazioni di cui al T.U. 267/2000, nella seduta del 27 Febbraio 2001 con atto n.6/12409.

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1 La Provincia

1. La Provincia di Savona è ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. La Provincia tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.(\*)
3. La Provincia di Savona comprende la parte del suolo nazionale delimitato dal territorio dei seguenti 69 Comuni: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardinetto, Bergeggi, Boissano, Borghetto S.S., Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvechio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cosseria, Cisano sul Neva, Dego, Eri, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laignueglia, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo S.Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello.
4. Savona è capoluogo e sede della Provincia.
5. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge dello Stato su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 33

##### Articolo 2 Stemma e Gonfalone

1. La Provincia ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con regio decreto in data 16 febbraio 1928 ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
2. La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone con l'osservanza delle

norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

### **Articolo 3 Funzioni della Provincia**

1. La Provincia, quale ente intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo.
2. La Provincia tutela, promuove e valorizza gli interessi della collettività, di livello sovracomunale o dell'intero territorio provinciale. La Provincia contribuisce a sviluppare i legami di solidarietà fra i cittadini, ad affermare i diritti e gli interessi dei singoli e delle formazioni sociali attraverso le quali essi si esprimono ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con legge dello Stato e della Regione. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, in virtù di leggi statali e regionali, la Provincia informa la propria azione al principio di sussidiarietà, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte del cittadino, sia come singolo, che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle famiglie, delle associazioni e comunità, quale autorità territorialmente e funzionalmente più vicina agli interessati.
5. La Provincia esercita le funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 19 del T.U (\*)
6. La Provincia può inoltre collaborare, per le materie di cui al precedente capoverso, con altri Enti ed Istituzioni. In particolare promuove una politica idonea a conseguire:
  - a) la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza dei cittadini;
  - b) la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
  - c) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurano condizioni di pari opportunità;
  - d) lo sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale e d'integrazione razziale;
  - e) il diritto al lavoro, allo studio e alla tutela della salute;
  - f) lo sviluppo della cooperazione alla quale si riconosce funzione sociale;
  - g) la promozione di uno sviluppo sostenibile incentrato sulla salvaguardia ambientale;
  - h) il recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
  - i) la tutela attiva del mondo animale;
  - j) le condizioni per non consentire l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento, o il transito, d'ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

7. La Provincia può aderire, nel rispetto della normativa vigente, a forme di collaborazione e di collaborazione con associazioni, enti, e comunità locali italiane ed estere.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 37

## **TITOLO II**

### **ORGANI DELLA PROVINCIA**

#### **Articolo 4 Organi di Governo**

1. Sono organi della Provincia: il Presidente della Provincia, il Consiglio, la Giunta.

#### **CAPO I**

### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

#### **Articolo 5 Elezione e prerogative del Presidente della Provincia**

1. Il Presidente della Provincia é eletto a suffragio universale e diretto ai sensi dell'art. 46 del T.U. (\*). Dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile dopo due mandati consecutivi.
2. Il Presidente della Provincia presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione davanti al Consiglio provinciale nella seduta di insediamento.
3. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Nella stessa seduta, il Presidente della Provincia, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Nella seduta in cui procede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del T.U (\*), il Consiglio, ai sensi dell'art. 42 del T.U (\*) procede altresì alla verifica ordinaria dell'attuazione delle linee programmatiche di cui al comma 3, sulle quali il Presidente della Provincia relaziona dettagliatamente al Consiglio. In tale occasione il Presidente della Provincia può adeguare le linee programmatiche, pronunciandosi sulle proposte eventualmente presentate entro 15 giorni prima della seduta consiliare suddetta, da almeno due quinti dei Consiglieri provinciali assegnati.
5. In via straordinaria il Consiglio provinciale può chiedere in qualunque momento, per non più di due volte nell'anno solare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, di procedere ad una verifica delle linee programmatiche e proporre eventualmente le modifiche c/o gli adeguamenti ritenuti necessari. Il Presidente della Provincia relaziona al Consiglio e si pronuncia sulle proposte suddette nella prima seduta utile del Consiglio che si dovrà tenere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Il Presidente nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio. Gli Assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ai sensi dell'art. 47 comma 3 del T.U.(\*)
7. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere provinciale. Al Consigliere che accetta la carica di Assessore subentra il primo dei non eletti alla carica di

Consigliere.

8. L'Assessore ha diritto di intervento in Consiglio anche sulle materie a lui non delegate, ma non ha diritto di voto su nessuno degli argomenti posti in discussione nella seduta del Consiglio.

9. Il Presidente può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio provinciale.

10. Il distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurra con gli stemmi della Repubblica e della Provincia, da portare a tracolla.

---

(\*) Rifer. leg. pagg. 38, 40, 49

## **Articolo 6 Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta la Provincia ed è membro del Consiglio provinciale. Convoca e presiede la Giunta. Coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Indice i referendum. Provvede alla nomina, alle designazioni e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, nei termini fissati dall'art. 50 comma 9 del T.U.(\*) e con i limiti fissati dall'art. 50 comma 8 del T.U.(\*) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 50 comma 10 del T.U.(\*) e dal successivo Titolo III, Capo II, del presente Statuto. Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente conferisce specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

3. Il Presidente può incaricare singoli Consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze; in tale incarico non può includere l'adozione di atti con efficacia esterna. Dell'incarico deve essere informato il Consiglio.

4. Il Presidente può delegare agli Assessori, al Direttore Generale, o ai dirigenti la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, T.U (\*), il Presidente, previo parere favorevole della Giunta, può delegare al Direttore Generale ovvero ad un Dirigente, la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare, transigere e rinunciare agli atti. Ferma restando la necessità di sentire la Giunta e di ottenere il suo parere, la delega può anche essere di natura generale, a condizione che la stessa specifichi il periodo di conferimento della delega la quale ha termine, in ogni caso, lo stesso giorno in cui il Presidente cessa dalle sue funzioni. Il Direttore Generale ovvero i dirigenti delegati a rappresentare l'ente in giudizio, promuovono e resistono alle liti adottando all'uopo apposita determinazione con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'ente.

5. Il Presidente sceglie il Segretario Generale ai sensi dell'art. 99 del T.U.(\*)

---

(\*) Rifer. leg. pagg. 36, 41, 46

## **Articolo 7**

### **Dimissioni e decadenza del Presidente**

1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.
4. Sino alle predette elezioni le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

## **Articolo 8**

### **Mozione di sfiducia**

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## **CAPO II**

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

## **Articolo 9**

### **Funzionamento del Consiglio Provinciale**

1. L'elezione del Consiglio provinciale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio provinciale è convocato per la prima volta dopo le elezioni dal Presidente neoeletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta dovrà tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza vi provvederà il Prefetto in via sostitutiva.

In detta seduta che sarà presieduta dal Presidente neoeletto si provvederà alla convalida degli eletti ed alle eventuali surroghe, dopodiché si procederà alla elezione del Presidente del Consiglio Provinciale, che ne assumerà subito la Presidenza.

3 Il Consiglio provinciale è convocato dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti. La convocazione è fatta per avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti da trattare e secondo le modalità previste dal Regolamento. L'avviso di convocazione del Consiglio può altresì effettuarsi con qualunque mezzo idoneo, compresi la via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (\*)

4. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

5. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, tranne i casi previsti dal Regolamento.

6. Il Consiglio provinciale resta in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. Il voto è palese. E' sempre segreto il voto sulle persone.

8. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina la decadenza del Presidente nonché della Giunta provinciale.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 33

## **Articolo 10** **Attribuzione del Consiglio**

1. Il Consiglio provinciale svolge le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Consiglio provinciale è dotato d'autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, partecipa all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 42, comma 3 del T.U.

2. Al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 42 del T.U. (\*)

3. Il Consiglio può istituire commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, composte da un rappresentante di ogni gruppo consiliare, i cui poteri e modalità di funzionamento saranno disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

4. Il Consiglio provinciale, nell'esercizio della potestà regolamentare, approva i regolamenti, nel rispetto della legge e dello statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati ad eccezione del regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.

6. Il Consiglio provinciale stabilisce i criteri generali cui deve attenersi la Giunta provinciale nell'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 38

## **Articolo 11**

### **Il Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio provinciale adotta, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, il Regolamento che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 gg. ed il Regolamento è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio provinciale servizi, attrezzature e risorse finanziarie e prevede la creazione di apposite strutture per il funzionamento del Consiglio.
4. Il Regolamento del Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

## **Articolo 12**

### **I Consiglieri Provinciali**

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera Comunità e ad essa costantemente rispondono. I Consiglieri provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Entro 30 giorni dal termine delle campagne elettorali i singoli Consiglieri devono consegnare al Segretario Generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute, anche mediante autocertificazione. Il Segretario Generale provvederà a dare informazioni alla stampa locale dei rendiconti e delle attestazioni ricevute nel rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali) e, alla pubblicazione tramite affissione all'albo pretorio dell'Ente ai sensi della Legge 25.3.1993 n. 81 (Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale).
2. I Consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dagli enti, dalle aziende e dalle istituzioni da essa dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in conformità con le modalità previste dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Essi hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni nelle forme previste dal Regolamento.
4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza motivata

giustificazione, sono dichiarati decaduti con provvedimento formale del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. E' garantito il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.

5. Nel caso di sospensione di un Consigliere di cui all'art. 45 del T.U.(\*) adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.(\*) il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 45 del T.U.(\*).

6. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore nella Giunta provinciale, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Provincia nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

8. Il Regolamento del Consiglio provinciale disciplina le modalità ed i limiti in cui il gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e Commissioni può, su richiesta dell'interessato, essere trasformato in indennità di funzione.

---

(\*) Rifer. leg. pagg. 39, 41

### **Articolo 13**

#### **Il Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto. Nella sua prima seduta il Consiglio provinciale dovrà eleggerlo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In caso di mancata elezione, la votazione sarà ripetuta in una o più sedute successive fino al raggiungimento della maggioranza richiesta. Dopo due votazioni infruttuose con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nella terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Tutta la procedura dovrà essere espletata entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla prima seduta. In caso di mancata elezione entro tale termine, il Consiglio provinciale non potrà procedere all'esame di ulteriori pratiche oltre a quelle previste per legge. Nel frattempo il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere Anziano, qualora non siano ancora stati eletti i due Vice Presidenti.

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad iscrivere, in via prioritaria, all'o.d.g. della seduta

consiliare l'elenco delle pratiche da discutere su decisione insindacabile del Presidente della Provincia, oltre alle pratiche che ritiene di iscrivere a suo giudizio, previa consultazione con il Presidente della Provincia.

#### 4. Il Presidente del Consiglio:

- a) convoca e presiede il Consiglio provinciale;
- b) nel corso della seduta assume e assolve tutte le specifiche incombenze che gli sono assegnate dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio provinciale;
- c) convoca e presiede le riunioni dei Capigruppo informandone il Presidente della Provincia;
- d) informa il Consiglio sulle modifiche dei gruppi consiliari e sulla costituzione del gruppo misto;
- e) è componente di diritto di tutte le commissioni consiliari;
- f) provvede a sostituire i membri delle commissioni consiliari su proposta dei gruppi a seguito di dimissioni o altre situazioni;
- g) sollecita alla Giunta la risposta alle interrogazioni e alle interpellanze e ne dispone, unicamente alle mozioni, di sua iniziativa, l'iscrizione all'ordine dei giorni del Consiglio;
- h) mantiene i rapporti con la Giunta promuove e coordina i rapporti del Consiglio con la Giunta, con i gruppi consiliari, con il collegio dei Revisori dei Conti, con il Difensore Civico, con le istituzioni e altri organismi ai quali partecipa la Provincia anche attraverso i relativi rappresentanti nominati dal Consiglio o dal Presidente della Provincia;
- i) deve garantire, nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'imparzialità e la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri;
- l) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Al Presidente del Consiglio provinciale compete un'indennità stabilita annualmente dal Consiglio.

6. Le dimissioni del Presidente del Consiglio dalla carica sono irretrattabili e immediatamente efficaci, ma non comportano la decadenza da Consigliere provinciale. Il Consiglio provinciale provvederà alla sua sostituzione con le modalità di cui al comma 1. La procedura di sostituzione decorrerà dalla seduta stessa in cui il Consiglio provinciale prenderà atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio provinciale.

7. Il Presidente del Consiglio dura in carica per tutto il mandato consiliare salvo che almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, con esclusione del Presidente della Provincia, non ne chiedano la cessazione della carica con un'apposita mozione nella quale dovrà essere indicato il suo successore. Qualora la mozione di sfiducia abbia ottenuto la maggioranza assoluta ma non la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia viene posta in votazione e approvata, a maggioranza assoluta, nella seduta consiliare immediatamente successiva e, comunque, non oltre venti giorni dalla data della prima votazione. In caso di inosservanza dei venti giorni il Consiglio non potrà procedere all'esame di ulteriori pratiche ad eccezione di quelle previste per legge. La mozione può essere presentata quando il Presidente compia atti contrari alla legge, allo Statuto o ai Regolamenti nello svolgimento delle sue funzioni, ovvero venga meno al suo dovere di imparzialità e di difesa dei diritti dei Consiglieri.

8. L'approvazione della mozione comporta la cessazione della carica di Presidente e dei Vice Presidenti; contestualmente il Consiglio provinciale procede all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti.

## **Articolo 14**

### **Vice Presidenti del Consiglio**

1. Il Consiglio provinciale elegge a scrutinio segreto due Vice Presidenti, con voto limitato ad un nominativo, di cui uno espressione dei gruppi di minoranza.

## **Articolo 15**

### **Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale**

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio e due Vice Presidenti ed esercita le funzioni descritte nel Regolamento Interno.

2. Compete ai componenti l'Ufficio di Presidenza il gettone di presenza di cui alla normativa vigente previsto per le sedute delle commissioni consiliari, al quale viene equiparato.

## **Articolo 16**

### **Gruppi Consiliari e Conferenza dei Presidenti dei Gruppi**

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio.

2. Per la costituzione di un gruppo è sufficiente anche la partecipazione di un solo Consigliere, a condizione che rappresenti una lista che abbia ottenuto un seggio nella consultazione elettorale provinciale.

3. E' comunque prevista la costituzione del Gruppo misto così come previsto dal Regolamento.

4. Ogni gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un suo presidente. In caso di mancata designazione o di assenza non accompagnato dall'indicazione di un sostituto, le funzioni del capogruppo sono svolte da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale.

5. Le funzioni e le modalità di funzionamento della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi sono stabilite dal Regolamento del Consiglio.

## **Articolo 17**

### **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio può costituire, con criterio proporzionale e comunque, in modo da assicurare la presenza di ciascun gruppo, commissioni consiliari con funzioni conoscitive, consultive ed istruttorie. Il Consiglio costituisce Commissioni consiliari con funzioni di controllo o di garanzia, la cui disciplina è demandata ad apposito Regolamento. La Presidenza delle commissioni consiliari di controllo o garanzia è attribuita alle opposizioni ai sensi dell'art. 44 comma 1 del T.U.(\*).

2. Le Commissioni possono essere permanenti, temporanee o speciali.

3. Il Presidente del Consiglio è componente di diritto di tutte le Commissioni consiliari.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 39

### **Articolo 18** **Regime dei permessi-aspettative-indennità'**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli artt. 79, 80, 81, 82 ed 84 del T.U.(\*) si applicano ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti del Consiglio provinciale, nominati Presidente della Provincia, Assessore e Presidente del Consiglio provinciale.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 79 e 80 T.U.(\*) si applicano ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che siano membri della Commissioni consiliari e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

---

(\*) Rifer. leg. pagg. 42, 43, 44

## **CAPO III**

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

#### **Articolo 19** **La Giunta Provinciale**

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri provinciali computando a tal fine il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 47 comma 1 del T.U.(\*) Nella Giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi.

2. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, assume le funzioni di Presidente della seduta l'Assessore più anziano di età.

3. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.

6. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica e a maggioranza dei voti espressi. Il voto è palese. E' sempre segreto il voto sulle persone.

7. La Giunta disciplina ed organizza autonomamente la propria attività.

8. I verbali delle deliberazioni della Giunta sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale e sono pubblicati all'Albo Pretorio della Provincia nei modi e nei termini

previsti dalla normativa vigente.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 40

## **Articolo 20** **Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta, organo esecutivo della Provincia, esercita le funzioni previste dall'art. 48 del T.U.(\*)
2. La Giunta ha inoltre il potere di adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, come disciplinato dal regolamento di contabilità, che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 40

## **Articolo 21** **Il Vice Presidente della Giunta**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Giunta in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.(\*)

---

(\*) Rifer. leg pag. 41

## **Articolo 22** **Sostituzione di Componenti della Giunta**

1. Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta, dimissionari o revocati dal Presidente o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, il Presidente al più presto e comunque non oltre quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, salvo che, entro lo stesso termine, non assuma direttamente ovvero attribuisca ad altri componenti della Giunta le competenze dell'Assessore sostituito.

## **Articolo 23** **Dimissioni degli Assessori**

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore hanno efficacia dal momento della loro presentazione a protocollo della Provincia. L'Assessore dimissionario può essere nuovamente nominato, anche nel corso dello stesso mandato.

## **TITOLO III**

## **UFFICI E SERVIZI DELLA PROVINCIA**

### **CAPO I**

#### **EFFICIENZA E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

##### **Articolo 24**

##### **Efficienza e responsabilità amministrativa**

1. La Provincia, in osservanza dell'art. 97 della Costituzione, informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, d'efficienza, d'economicità, d'imparzialità e di semplicità nelle procedure.
2. A tal fine e per la migliore cura degli obiettivi perseguiti adotta nella propria azione metodi di verifica e controllo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
3. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici disciplina le metodologie per la formazione e l'attuazione dei procedimenti amministrativi. Il Regolamento per il diritto di informazione e di accesso determina i criteri di individuazione dei funzionari responsabili ad ogni livello funzionale, per ogni tipo di procedimento e per ogni sua fase.

### **CAPO II**

#### **ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA**

##### **Articolo 25**

##### **Organizzazione amministrativa**

1. L'organizzazione amministrativa si articola in una segreteria generale retta dal Segretario dell'ente e in strutture operative.
2. Le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario e i dirigenti sono disciplinate in sede regolamentare.
3. L'attività delle strutture si svolge sulla base di obiettivi e programmi specifici, definiti dagli organi dell'ente, che indicano le priorità e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati in funzione del miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

##### **Articolo 26**

## **Personale**

1. Il personale è assunto mediante le procedure selettive previste dalla legge. Può essere assunto con contratto di diritto privato personale alle dirette dipendenze del Presidente ai sensi art. 90 T.U. n. 267/2000 (\*).
2. Sono disciplinate con apposito regolamento, sulla base dei criteri e principi stabiliti dal Consiglio provinciale e secondo i principi fissati dal presente Statuto:
  - a) l'articolazione delle strutture organizzative per funzioni omogenee e della dotazione organica
  - b) l'individuazione degli uffici e servizi
  - c) i criteri per l'acquisizione e la gestione delle risorse umane.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti locali.
4. Con regolamento sono individuate le ipotesi di responsabilità disciplinare e le relative sanzioni nonché il procedimento per la loro irrogazione, sulla base delle norme previste dal D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e successive modifiche.
5. La Provincia è parte nella contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 29/93.(\*)

(\*) Rifer. leg. pagg. 33, 45

## **Articolo 27 Segretario Generale**

1. La Provincia ha un Segretario Generale, scelto dal Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 99 del T.U (\*)
2. Il Segretario Generale è scelto tra i dipendenti di apposita agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico, e iscritto all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali; la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente della Provincia che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. La nomina del Segretario è effettuata non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del suo insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina, il Segretario in servizio presso la sede si intende confermato.
4. L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme e secondo le modalità stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.
5. L'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del Segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario.

6. Il Segretario svolge le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 del T.U (\*). Il Segretario, ove richiesto, assolve a compiti di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità alla legge degli atti deliberativi sottoposti all'esame della Giunta e del Consiglio.

7. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta e previo contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il Segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della Giunta provinciale. In caso di revoca del Segretario per violazione di doveri d'ufficio, il Presidente della Provincia ne dà comunicazione al Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, perché valuti se la violazione dei doveri d'ufficio sia rilevante ai fini disciplinari.

---

(\*) Rifer. leg. pagg. 45, 46

## **Articolo 28 Vice Segretario**

1. La Provincia ha un Vice Segretario, di qualifica dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. L'individuazione del Vice Segretario, che deve essere in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 13, comma 1, del D.P.R 4 dicembre 1997, n. 465 (\*) (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127) è stabilita dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 34

## **Articolo 29 Dirigenti**

1. Ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati, dagli organi di governo ai sensi dell'art. 107 del T.U (\*) e stabiliti dal vigente Regolamento sull'ordinamento.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 46

## **Articolo 30 Dirigenti a contratto**

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta che fissa i criteri, provvede in ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento, alla copertura dei posti vacanti di responsabili degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante ricorso a personale esterno con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, in via del tutto eccezionale e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti e i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire e comunque in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica delle dirigenze, e per la durata non superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia.

### **Articolo 31 Incarichi Dirigenziali**

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente della Provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Presidente della Provincia, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del T.U (\*), o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

---

(\*) Rif. leg. pag. 49

### **Articolo 32 Direttore Generale**

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a), del T.U.(\*), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del T.U.(\*) A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario della Provincia. La funzione di Direttore Generale può essere conferita al Segretario Generale.

2. Il Direttore Generale può essere revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del

Presidente.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 49

### **CAPO III**

#### **SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI**

##### **Articolo 33**

##### **Gestione dei servizi pubblici provinciali**

1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva alla Provincia.
3. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle forme stabilite dall'art. 113 del T.U. (\*).
4. La Provincia individua le forme di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità la cui determinazione è affidata a parametri definiti dal Regolamento.
5. La Provincia adotta forme di controllo della gestione dei servizi pubblici atte a verificare la rispondenza dei risultati conseguiti ai criteri di cui al comma 4.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 47

##### **Articolo 34**

##### **La concessione a terzi**

1. I contratti di concessione a terzi sono regolati dalle disposizioni previsti dalla vigente normativa
2. I contratti di concessione a terzi disciplinano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe praticate, il controllo sul funzionamento del servizio, il canone dovuto o la partecipazione dell'ente agli utili dell'impresa, le modalità di utilizzo e trasferimento degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza e le modalità di esercizio della facoltà di riscatto.

##### **Articolo 35**

##### **Le Aziende Speciali della Provincia**

1. L'Azienda Speciale è un ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. La costituzione di Aziende Speciali è deliberata dal Consiglio provinciale. La

deliberazione deve indicare il servizio o i servizi pubblici per la cui gestione l'azienda viene costituita. L'attribuzione all'azienda di nuovi servizi e lo scorporo dall'azienda di servizi da essa gestiti, sono deliberati dal Consiglio provinciale.

3. Il Consiglio provinciale delibera lo statuto dell'Azienda e, anche su proposta del consiglio di amministrazione, le sue modificazioni.

4. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento, le attività, il funzionamento ed i controlli dell'azienda sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'Azienda stessa.

6. La Provincia conferisce all'Azienda il capitale di dotazione. Nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'Azienda, ne determina le finalità e gli indirizzi; ne approva gli atti fondamentali, come definiti nello statuto dell'Azienda; esercita su essa la vigilanza; ne verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali; esercita, nei confronti degli organi dell'Azienda, le funzioni di cui al regolamento previsto dal comma 5.

### **Articolo 36** **Gli organi delle Aziende Speciali**

1. Organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Al Direttore compete la responsabilità gestionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di amministratori secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

4. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio provinciale prima della elezione del Consiglio d'Amministrazione.

5. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere rinominati, tra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale e di comprovata competenza tecnica ed amministrativa.

6. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda tra persone fornite dei necessari requisiti di capacità ed esperienza professionale, a seguito di avviso pubblico o con le modalità previste all'art. 30. La sua durata in carica ed il suo stato giuridico ed economico sono definiti dallo statuto dell'Azienda, dai contratti collettivi, nonché dalle leggi vigenti in materia.

7. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, o i singoli componenti di esso, e il Presidente possono per gravi ragioni e previa contestazione essere revocati con provvedimento del Presidente della Provincia. Costituiscono gravi ragioni, tra l'altro, la persistente violazione di obblighi imposti da norme di legge o di statuto o dalle direttive del Consiglio provinciale, l'accertata grave disfunzione nella conduzione dell'azienda, l'impossibilità di funzionamento, l'accertata inosservanza dei criteri di economicità, efficienza

ed efficacia della gestione.

8. Il Direttore può essere revocato, previa contestazione, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

### **Articolo 37**

#### **Le Istituzioni**

1. L' Istituzione è un organismo strumentale della Provincia, privo di personalità giuridica, dotato di autonomia gestionale, per servizi e attività a finalità sociali, senza rilevanza imprenditoriale.

2. Alle istituzioni si applica quanto previsto in materia di aziende speciali dagli artt. 35, commi 2 e 6, e 36, commi 1, 2, 7 e 8 del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione è formato da un Presidente e da un numero di amministratori secondo quanto stabilito nella deliberazione costitutiva.

4. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica cinque anni, e possono essere riconfermati. Sono nominati dal Presidente della Provincia, al di fuori del Consiglio provinciale, con modalità idonee a garantire la rappresentanza delle minoranze, stabilite dal regolamento di cui al comma 6. Il predetto regolamento può prevedere che una quota non maggioritaria dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione sia eletta sulla base di designazioni formulate da enti od organismi, pubblici o privati, le cui finalità ed attività si colleghino in modo significativo agli interessi ed agli obiettivi che l'istituzione è destinata a realizzare.

5. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone fornite dei necessari requisiti di capacità ed esperienza professionale, a seguito di pubblico concorso o con contratto a termine. La sua durata in carica ed il suo stato giuridico ed economico sono definiti dal regolamento di cui al comma successivo, dai contratti collettivi, nonché dalle leggi vigenti in materia.

6. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati, per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, da un apposito Regolamento della Provincia.

### **Articolo 38**

#### **Le Società di capitali a prevalente capitale pubblico locale**

1. I Servizi pubblici di competenza provinciale possono essere gestiti da società per azioni o a responsabilità limitata in cui la Provincia abbia, anche insieme con altri enti pubblici locali, la partecipazione prevalente.

2. La Provincia potrà anche non detenere la partecipazione prevalente.

3. La Provincia può altresì assumere partecipazioni in Società per azioni con capitale maggioritario di proprietà privata sulla base di apposita deliberazione del Consiglio provinciale.

## **Articolo 39**

### **Partecipazione a Società di capitali**

1. La partecipazione della Provincia a società di capitali è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio provinciale, ivi compresa la modifica della partecipazione azionaria e qualunque modifica statutaria.
2. Compete al Presidente della Provincia la designazione dei rappresentanti della Provincia negli organi delle società cui la Provincia stessa partecipi, con i limiti fissati dall'art. 42, comma 2, lett. m), del T.U (\*).

---

(\*) Rifer. leg. pag. 38

## **TITOLO IV**

### **PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ENTI LOCALI**

## **Articolo 40**

### **Programmazione e cooperazione con gli enti locali**

1. La Provincia di Savona pone a fondamento della propria attività amministrativa la programmazione nel quadro di un'ampia cooperazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e le Comunità montane per lo svolgimento delle attività proprie e per il superamento degli squilibri esistenti all'interno del suo territorio.
2. In osservanza della disciplina statale e regionale e nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, la Provincia si avvale delle diverse forme della cooperazione tra Comuni e Comunità montane previste dalla legge e ne promuove lo sviluppo.
3. La Provincia favorisce e promuove forme di aggregazione tra i piccoli Comuni per organizzare adeguate dimensioni territoriali necessarie allo sviluppo economico, all'occupazione, all'organizzazione dei servizi e delle infrastrutture.
4. La Provincia, in base all'art. 9 dello Statuto della Regione Liguria, esercita il diritto di iniziativa legislativa, rivolta in particolare alla progettazione e approvazione dei provvedimenti di legge di cui all'art. 5 commi 3, 4, 5 del T.U.

## **Articolo 41**

### **Attività di programmazione**

1. La Provincia, sentiti gli enti provinciali interessati, raccoglie e coordina le proposte formulate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.
2. La Provincia concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo le norme dettate dalla legge regionale. In tale contesto la Provincia avanza proposte alla Regione per la predisposizione del programma regionale di sviluppo in sede di Conferenza d'Ambito di cui all'art. 18 della l.r. 18/94 (Norme

sulle procedure di programmazione) (\*) e ss.mm.

3. La Provincia formula ed adotta, con riferimento alle previsioni del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere generale o settoriale secondo le procedure di cui all'art. 25 della l.r. 18/94.

4. La Provincia nell'ambito della propria attività di programmazione coopera con gli Enti Parco e con altri enti presenti sul territorio.

5. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico e i loro aggiornamenti adottati dalle Comunità montane sono approvati dalla Provincia secondo le procedure stabilite dalla legge regionale.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 34

## **Articolo 42 Pianificazione**

1. La Provincia nel rispetto delle indicazioni della pianificazione regionale, con il concorso dei Comuni e tenendo conto delle indicazioni urbanistiche dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, predispone e adotta il Piano Territoriale di Coordinamento, che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.

2. La Provincia esercita le funzioni attribuitele dalla Regione in tema di coordinamento e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni.

3. La Provincia verifica la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

4. Le procedure di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento sono disciplinate dalla l.r. n. 36/97 (Legge urbanistica regionale).

5. La Provincia trasmette alla Regione il Piano Territoriale di Coordinamento adottato affinché ne sia verificata la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

## **TITOLO V**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE - TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 43**

##### **Partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi**

1. La Provincia di Savona promuove e tutela la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'amministrazione dell'ente, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento e nell'esercizio dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi).

2. I competenti organi o uffici della Provincia comunicano l'avvio dei procedimenti previsti dall'art. 7 della legge 241/90 (\*) con mezzi idonei e secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti legittimati, possono intervenire nel procedimento, secondo modalità stabilite dalla Provincia. Le modalità dell'intervento devono consentire all'interessato di fare valere le proprie ragioni in modo effettivo e con ragionevole facilità, secondo criteri di equilibrato contemperamento con le esigenze di efficienza, efficacia e celerità del procedimento amministrativo.

4. Quando ciò sia possibile ed opportuno nel pubblico interesse, la partecipazione al procedimento può dare luogo alla conclusione di accordi tra gli interessati e la Provincia, relativi ai provvedimenti cui il procedimento stesso è preordinato.

5. Sono fatte salve le speciali discipline concernenti la partecipazione a particolari procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della legge 241/90. (\*)

---

(\*) Rifer. leg. pag. 35

#### **Articolo 44**

##### **Trasparenza dell'Amministrazione e accesso dei cittadini alle informazioni amministrative**

1. In apposito spazio accessibile al pubblico è istituito l'Albo Pretorio, per la pubblicazione a cura del Segretario Generale, degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La Provincia garantisce il diritto di accesso e d'informazione ai propri atti amministrativi secondo quanto prevede l'art. 10 del T.U. (\*)

3. La Provincia assicura ai cittadini, singoli o associati che hanno titolo per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto, da esercitarsi mediante richiesta motivata:

- a) di accedere agli atti amministrativi anche interni della Provincia e ottenerne copia;
- b) di ricevere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) di accedere alle informazioni di cui l'amministrazione provinciale sia in possesso.

4. Le modalità per l'esercizio dei diritti di cui al comma 3 sono disciplinate con Regolamento, secondo criteri di equilibrio tra l'esigenza di rendere effettivi i diritti di cui sopra, e la salvaguardia del buon andamento dell'amministrazione e di altri interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 36

#### **Articolo 45**

## **Consultazione dei cittadini**

1. La Provincia, quando si appresta a compiere atti o comunque ad assumere decisioni che toccano in modo specifico gli interessi di una parte definita della popolazione, può consultare su propria iniziativa o su richiesta di altri enti o organismi la popolazione interessata allo scopo di conoscerne gli orientamenti.
2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza provinciale e non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
3. A tal fine la Provincia può:
  - a) promuovere incontri tra esponenti dell'amministrazione e i rappresentanti di organizzazioni o gruppi di cittadini che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto dell'atto da compiersi o della decisione da assumersi da parte della Provincia;
  - b) attivare consulte o organismi similari, cui partecipino rappresentanti degli interessi settoriali toccati dall'attività della Provincia;
  - c) convocare assemblee, con la partecipazione di esponenti dell'amministrazione provinciale, invitando ad intervenire, con adeguati mezzi di pubblicità, la parte di popolazione specificamente interessata all'atto da compiersi o alla decisione da assumersi.
4. Sugli atti o sulle decisioni di cui al primo comma, la Provincia, ove lo ritenga opportuno, può altresì sentire il parere delle amministrazioni comunali o delle Comunità montane interessate, da esprimersi con deliberazione degli organi competenti.

### **Articolo 46**

#### **Commissioni consultive**

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio provinciale la Consulta provinciale Femminile che diventa organo consultivo della Provincia che se ne avvale, in base ad apposito regolamento ogni volta vengano posti in essere, atti e provvedimenti che rivestono particolare importanza specialmente per quanto riguarda la condizione femminile.
2. E' altresì istituita presso la Presidenza del Consiglio provinciale la Commissione provinciale per le pari opportunità nel lavoro fra uomo e donna e per assumere tutte le misure necessarie a rendere effettive le condizioni di pari opportunità. Apposito regolamento ne determinerà compiti e composizione.
3. Il Consiglio provinciale ha facoltà di istituire altre commissioni consultive qualora ne ricorra l'opportunità.

### **Articolo 47**

#### **Referendum consultivo**

1. La popolazione della Provincia può esprimere il proprio orientamento su questioni relative a materie di competenza provinciale, tramite referendum consultivi, interessanti la popolazione dell'intero territorio o parte di esso.  
Il Consiglio provinciale approva un regolamento in cui sono stabilite le procedure d'ammissibilità, il numero e le modalità di raccolta delle firme, nel caso d'iniziativa popolare, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato

2. I referendum possono riguardare la consultazione generale o parziale del corpo elettorale della Provincia, a seconda della portata della questione sottoposta a referendum.
3. Possono sottoporsi a referendum le questione che presentino i seguenti requisiti:
  - a) riguardare materie di competenza della Provincia;
  - b) avere una portata estesa all'intero territorio provinciale o parte di esso;
  - c) riguardare uno specifico atto, intervento o comportamento che la Provincia possa, nella sua discrezionalità, adottare o non adottare, essendo pertanto esclusi i referendum relativi ad atti, interventi o comportamenti dovuti;
  - d) essere formulate, con sufficiente chiarezza e precisione, nella forma di un'alternativa di fronte alla quale il cittadino si possa esprimere, in modo significativo, con un "si" o con un "no".
4. Il referendum può essere promosso per iniziativa dell'amministrazione provinciale. In tal caso esso è deliberato dal Consiglio.
5. Può essere altresì promosso per iniziativa popolare quando ne facciano richiesta un decimo degli elettori della Provincia oppure una parte degli elettori dell'area interessata, stabilita dal Regolamento. Il referendum di iniziativa popolare può essere indetto solo dopo verifica della sua ammissibilità ai sensi dei commi precedenti e del Regolamento, da compiersi dal Consiglio provinciale.
6. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia. Non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
7. Il Presidente deve prendere atto del risultato della consultazione entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato, e, sottoporre al vaglio del Consiglio provinciale l'adozione dei relativi provvedimenti. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato con appello nominale dalla maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.
8. Non si procede agli adempimenti di cui al comma 7 se non ha partecipato alla consultazione una percentuale di cittadini aventi diritto fissata dal Regolamento.

## **Articolo 48**

### **Istanze petizioni e proposte**

1. Singoli cittadini, nonché gruppi o organizzazioni di cittadini, possono rivolgere alla Provincia istanze, petizioni o proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio provinciale o a parte di esso.
2. Le istanze, petizioni e proposte devono presentate i seguenti requisiti:
  - a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento d'identità, ovvero quando i promotori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
  - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
  - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino dalle competenze della

Provincia.

3. Entro 60 gg. dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma 2, il competente organo o ufficio della Provincia comunica la posizione della Amministrazione provinciale rivolgendosi per iscritto al promotore o al primo del gruppo di promotori ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.

4. La posizione della Provincia deve essere motivata, ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

### **Articolo 49 Difensore Civico**

1. E' istituito presso la Provincia il Difensore Civico, con compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale, ivi compresi i pubblici servizi comunque gestiti dalla Provincia. Il Difensore Civico inoltre esercita le funzioni che gli sono attribuite dall'art. 11 del T.U.(\*)

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati; in caso di mancata elezione nella prima seduta, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; qualora anche in tale seduta non si raggiunga detta maggioranza il Difensore Civico è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati con votazione nella medesima seduta.

3. Si fa rinvio a quanto prevede il vigente Regolamento per il funzionamento del Difensore Civico per quanto attiene a: possesso di requisiti, ineleggibilità o decadenza, durata in carica, rielezione, cessazione dalla carica, competenze economiche, esercizio delle funzioni, rapporti con gli organi della Provincia, dotazioni organizzative, oneri a carico della Provincia.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 37

## **TITOLO VI**

### **NORME SUL CONTROLLO E SULLA GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Articolo 50**

##### **Ordinamento finanziario e contabile**

1. La Provincia ha un Regolamento di contabilità redatto ai sensi dell'art. 152 del T.U.(\*), per conseguire con efficacia e tempestività gli obiettivi di interesse provinciale da realizzarsi attraverso l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 19 del T.U.(\*)

2. Il Regolamento:

a) contiene le norme per la disciplina della attività patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente da porsi in essere attraverso procedure amministrativo-contabili conformi alle norme dettate dalla legge dello Stato in tema di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali,

così come stabilito dall'art. 149 del T.U.\*);

b) stabilisce le procedure e le modalità da seguirsi per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo finanziario e patrimoniale, per lo svolgimento delle attività di gestione con particolare riferimento all'iter di realizzazione del bilancio di previsione, attraverso la rilevazione e la formalizzazione degli accertamenti e degli impegni, delle liquidazioni, delle ordinazioni di riscossione e di pagamento, per quanto attiene la tenuta degli inventari e la gestione del patrimonio;

c) stabilisce inoltre, le procedure e le modalità da seguirsi, con l'introduzione di forme di controllo economico interno della gestione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

---

(\*) Rifer. leg. pagg. 37, 47, 48

### **Articolo 51** **Revisione economico finanziaria**

1. Il Consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni, non sono revocabili, se non per inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta. La durata dell'incarico e le cause di cessazione dal medesimo sono stabilite dall'art. 235 del T.U.\*).

3. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono quelle di cui all'art. 236 del T.U.\*)

4. Per le funzioni, gli adempimenti, le spettanze dei Revisori dei Conti si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 239 e 241 del T.U.\*)

---

(\*) Rifer. leg. pagg. 49, 50, 51

### **Articolo 52** **Statuto del contribuente**

1. La Provincia conforma la propria potestà impositiva nei confronti dei contribuenti al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 212/00 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), mediante adeguamento dei propri atti amministrativi.

2. La Provincia applica le imposte assegnate tenuto conto della capacità contributiva ai sensi dei principi contenuti nella Costituzione.

## **TITOLO VII** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 53**

#### **Norma sanzionatoria**

1. Le contravvenzioni ai Regolamenti provinciali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei rispettivi Regolamenti.

### **Articolo 54**

#### **Norma transitoria**

1. Sino alla definizione dell'entità della sanzione, si applicano, per le violazioni dei Regolamenti della Provincia, le sanzioni nelle misure stabilite dal T.U. della legge comunale e provinciale n. 383/34.

### **Articolo 55**

#### **Modificazioni e abrogazione dello Statuto**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio provinciale, con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del T.U.(\*), la loro pubblicazione ed entrata in vigore sono regolate dall'art. 6 comma 5 del T.U.(\*)

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio provinciale non può essere rinnovata prima di due anni dalla decisione del Consiglio stesso.

5. La legislazione in materia di ordinamento delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa della Provincia. L'entrata in vigore di nuove leggi che enuncino tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio provinciale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

---

(\*) Rifer. leg. pag. 36

### **Articolo 56**

#### **Adozione dei Regolamenti**

1. Il regolamento interno del Consiglio provinciale è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro e non oltre due anni dalla data di entrata in

vigore del presente Statuto.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con essi compatibili.

ds/ca

h:\protocol\statuto\statutocorretto.doc

### *Riferimenti Normativi*

#### **Artt. 133 Costituzione (\*)**

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

#### **Art. 151 c.p.c (\*)**

##### **Forme di notificazione ordinate dal giudice**

Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato (c.c.2706) con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità.

#### **Art. 45 D. Lgs. 29/93 (\*)**

##### **Contratti collettivi nazionali e integrativi.**

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

##### **2. (Abrogato dal nuovo decreto)**

3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e

pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

#### **Art. 13 comma 1 - D.P.R. 4 Dicembre 1997 n. 465**

1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.

### **Statuto Regione Liguria**

#### **Articolo 9 Iniziativa popolare**

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli di cui ai numeri 1,2,3,8,10,13,14,15,16,19, dell'art.17 del presente Statuto e le deliberazioni consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita con la presentazione di proposte di legge, già redatte in articoli, o di provvedimenti:

- da parte di almeno cinquemila elettori;
- da parte di un consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o di uno o più consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale;
- da parte di almeno cinque consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente ventimila elettori;
- da parte di un consiglio provinciale.

#### **Legge regionale n. 18/94 (Norme sulle procedure di programmazione)**

#### **Articolo 18 - Conferenze di ambito provinciale o metropolitano per la programmazione**

1. Sono istituite le conferenze di ambito provinciale o metropolitano per la programmazione quali strumenti della partecipazione degli enti locali alla programmazione regionale provinciale o metropolitana e del coordinamento delle relative scelte programmatiche.

2. Le conferenze hanno sede presso le province o la città metropolitana.

3. Ciascuna conferenza è composta: a) dal Presidente della provincia o dal Sindaco della città metropolitana o da un loro delegato che la presiede; b) dai Presidenti delle comunità montane territorialmente interessate; c) dai Sindaci dei comuni compresi nell'ambito provinciale o metropolitano.

4. Partecipa altresì ai lavori della conferenza con voto consultivo il Presidente o suo delegato della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura territorialmente interessata.

5. Le conferenze adottano i propri atti a maggioranza semplice con la partecipazione di almeno la metà dei propri componenti. Ciascuna conferenza formula i pareri di competenza

entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. In difetto la provincia o la città metropolitana può prescindere dal parere richiesto.

6. L'attività di segreteria è assicurata dalla provincia o dalla città metropolitana sede della conferenza che provvede anche a dare agli atti della stessa idonea pubblicità'.

### **Legge regionale n. 18/94 (Norme sulle procedure di programmazione)**

#### **Articolo 25 - Formazione del Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana)**

1. Le province e la città metropolitana sentite le conferenze di ambito provinciale o metropolitano per la programmazione ed acquisiti i pareri eventualmente previsti dai rispettivi statuti procedono alla formazione del Programma pluriennale di sviluppo sulla base degli obiettivi e dei contenuti degli atti della programmazione regionale.

2. Il Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana è approvato con deliberazione del Consiglio provinciale o metropolitano.

3. Il Programma è trasmesso alla Giunta regionale che entro novanta giorni ne valuta la coerenza con gli atti della programmazione regionale.

4. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva il Programma o qualora riscontri elementi di difformità rinvia il Programma alla provincia o alla città metropolitana per i necessari adeguamenti che debbono essere recepiti nei successivi novanta giorni. La deliberazione di adeguamento del Programma deve essere inviata alla Giunta regionale per la proposta relativa alla presa d'atto da parte del Consiglio regionale.

5. La deliberazione consiliare di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale.

### **Capo III Partecipazione al procedimento amministrativo (Articoli numeri 7,19, Legge 7 Agosto 1990 n. 241**

7.1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

7.2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

19. 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di

prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (6) (7).

(6) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, riportato al n. XLVI, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, riportato al n. LXIX, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, riportato al n. LXX.

(7) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

#### **Articolo 5 T.U. n. 267/2000**

##### **Programmazione regionale e locale**

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

#### **Articolo 6 T.U. n. 267/2000**

##### **Statuti comunali e provinciali**

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta

giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

### **Articolo 10 T.U. n. 267/2000**

#### **Diritto di accesso e di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

### **Articolo 11 T.U. n. 267/2000**

#### **Difensore civico**

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

### **Articolo 15 T.U. n. 267/2000**

#### **Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni**

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

### **Articolo 19 T.U. n. 267/2000**

#### **Funzioni**

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
  - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
  - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
  - c) valorizzazione dei beni culturali;
  - d) viabilità e trasporti;
  - e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
  - f) caccia e pesca nelle acque interne;
  - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
  - h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  - i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  - l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

### **Articolo 32 T.U. n. 267/2000**

#### **Unioni di comuni**

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

## **Articolo 42 T.U. n. 267/2000**

### **Attribuzioni dei consigli**

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3 ,criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ;
  - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## **Articolo 44 T.U. n. 267/2000**

### **Garanzia delle minoranze e controllo consiliare**

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto

e dal regolamento consiliare.

#### **Articolo 45 T.U. n. 267/2000**

##### **Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali**

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

#### **Articolo 46 T.U. n. 267/2000**

##### **Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta**

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

#### **Articolo 47 T.U. n. 267/2000**

##### **Composizione delle giunte**

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
  - a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con

popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

#### **Articolo 48 T.U. n. 267/2000**

##### **Competenze delle giunte**

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

#### **Articolo 50 T.U. n. 267/2000**

##### **Competenze del sindaco e del presidente della provincia**

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

#### **Articolo 59 T.U. n. 267/2000**

##### **Sospensione e decadenza di diritto**

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 79 T.U. n. 267/2000**

### **Permessi e licenze**

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi,

delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

#### **Articolo 80 T.U. n. 267/2000**

##### **Oneri per permessi retribuiti**

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

#### **Articolo 81 T.U. n. 267/2000**

##### **Aspettative**

1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

#### **Articolo 82 T.U. n. 267/2000**

##### **Indennità**

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei

comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

## **Articolo 84 T.U. n. 267/2000**

### **Rimborsi spese e indennità di missione**

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

## **Articolo 90 T.U. n. 267/2000**

### **Uffici di supporto agli organi di direzione politica**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico

emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale .

## **Segretari comunali e provinciali**

### **Articolo 97 T.U. n. 267/2000**

#### **Ruolo e funzioni**

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

### **Articolo 99 T.U. n. 267/2000**

#### **Nomina**

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

### **Articolo 107 T.U. n. 267/2000**

#### **Funzioni e responsabilità della dirigenza**

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50 comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

## **Articolo 113 T.U. n. 267/2000**

### **Forme di gestione**

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati ;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.

## **Articolo 149 T.U. n. 267/2000**

### **Principi generali in materia di finanza propria e derivata**

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza

statale e con quella regionale.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali;
  - e) trasferimenti regionali;
  - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - g) risorse per investimenti;
  - h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

**Articolo 152 T.U. n. 267/2000****Regolamento di contabilità**

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.

4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina :

- a) articoli 177 e 178;
- b) articoli 179, commi 2, (lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1 a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
- c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
- d) articoli 199, 202. comma 2, 203, 205, 207;
- e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;
- f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

**Articolo 169 T.U. n. 267/2000****Piano esecutivo di gestione**

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.

**Articolo 193 T.U. n. 267/2000****Salvaguardia degli equilibri di bilancio**

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie

a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

### **Articolo 197 T.U. n. 267/2000**

#### **Modalità del controllo di gestione**

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi :

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

### **Articolo 235 T.U. N. 267/2000**

#### **Durata dell'incarico e cause di cessazione**

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

### **Articolo 236 T.U. n. 267/2000**

#### **Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori**

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane,

delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

## **Articolo 239 T.U. n. 267/2000**

### **Funzioni dell'organo di revisione**

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire

ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

## **Articolo 241 T.U. n. 267/2000**

### **Compenso dei revisori**

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.